



COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 7 data 22.06.2017

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASP "AMBITO 9" N. 24 DEL 04/04/2013 E SS.MM. DEL CDA ASP "AMBITO 9" N. 15 DEL 12/05/2015 E N. 20 DEL 05/05/2016

L'anno duemiladiciassette nel giorno ventidue del mese di giugno alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 34776 del 12.06.2017.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Massimo Bacci	si	13	Montecarotto		no
13	Apiro	Rossano Vescovi	si	13	Monte Roberto	Marco Bini	si
13	Belvedere O.	Sara Ubertini	si	13	Morro d'Alba	Simone Spadoni	si
17	Castellbellino	Gioia Santarelli	si	13	P.S.Marcello		no
17	Castelplanio	Barbara Romualdi	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora	Fausto Sassi	si
17	Cupramontana	Alessandro Luzi	si	13	San Marcello		no
17	Filottrano		no	13	San Paolo di Jesi	Sandro Barcaglioni	si
17	Maiolati Spontini	Fabiana Piergigli	si	17	S.M. Nuova	Alfredo Cesarini	si
13	Mergo	Stefano Tacconi	si	13	Staffolo		no
13	Monsano	Roberto Campelli	si				

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, Dott. Franco Pesaresi

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente f.f. Sindaco Massimo Bacci del Comune di Jesi assume la presidenza.

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASP “AMBITO 9” N. 24 DEL 04/04/2013 E SS.MM. DEL CDA ASP “AMBITO 9” N. 15 DEL 12/05/2015 E N. 20 DEL 05/05/2016

IL COMITATO DEI SINDACI

RICHIAMATO il regolamento per i servizi della tutela per i minori approvato dal Comitato dei Sindaci con del n. 5 del 19.03.2013 e dal Consiglio di Amministrazione ASP “Ambito 9” n. 24 del 04/04/2013;

RICHIAMATO il protocollo d’ intesa tra Asp ambito 9 e Asur A.V. 2 Distretto di Jesi per la gestione integrata dei servizi per i minori e le famiglie approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera. n.22 del 11.12.2014;

VISTA la modifica ed integrazione al regolamento dei servizi per la tutela dei minori relativa alla “Regolamentazione degli incontri protetti” approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Asp Ambito 9 n. 15 del 12/05/2015 e n. 20 del 05/05/2016 N 27 DEL 8.6.2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 20 della Legge Regionale 32 del 01.12.2014 “Compartecipazione degli assistiti”, il quale recita: “l’assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazioni della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia di Isee”;

RICHIAMATO il Regolamento applicativo dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159 del 2013 approvato con delibera n.4 del 09.04.2015;

RILEVATO che l’Azienda “ASP Ambito 9” gestisce, tra i vari servizi conferiti dai comuni associati e facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale IX, anche il servizio educativo territoriale (tutoraggio), incontri protetti di mantenimento e servizi inerenti agli interventi a favore di minori ospiti in strutture residenziali di accoglienza;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di erogazione e di compartecipazione al costo dei servizi sopra citati;

VISTA la proposta di modifica ed integrazione del Regolamento dei servizi per la tutela dei minori predisposto dagli uffici dell’Azienda “ASP Ambito 9” ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente decisione;
2. Di approvare le modifiche ed integrazioni attuate al Regolamento dei servizi per la tutela dei minori come specificato dall’Allegato 1;
3. Di approvare il Regolamento dei servizi per la tutela dei minori come indicato dall’Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare i modelli di attivazione del servizio di educativa territoriale, degli incontri protetti di mantenimento e delle relative griglie di osservazione e di verifica finale, come previste dall’Allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE MODIFICHE ATTUATE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

<p>Il Regolamento in vigore recita i seguenti articoli:</p>	<p>Vengono proposte le seguenti modifiche:</p>
<p>TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI</p> <p>Art 3. Servizio educativo territoriale Il servizio educativo territoriale viene rivolto alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di disagio a sostegno dei bisogni evolutivi del minore e a sostegno delle capacità genitoriali. Il servizio educativo territoriale di sostegno alle funzioni educative familiari, di cui all'art. 7 comma 6 della L.R. 9/03, viene svolto in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. L'accesso al servizio avviene su richiesta del Tribunale dei Minorenni o dei servizi sociali e/o socio sanitari che predispongono il progetto educativo nel quale vengono indicati gli obiettivi e i tempi. Il servizio è gratuito per le famiglie coinvolte salvo il caso in cui l'intervento viene disposto dal Tribunale dei Minorenni. La eventuale quota di partecipazione alla spesa da parte delle famiglie viene determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica servizi alla persona (ASP).</p>	<p>TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI</p> <p>Art 3. Servizio educativo territoriale 1) Definizione e finalità Il servizio educativo territoriale viene rivolto alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di disagio a sostegno dei bisogni evolutivi del minore e a sostegno delle capacità genitoriali. Il Servizio educativo territoriale non svolge funzioni sanitarie, di vigilanza e cura della persona, ma funzioni educative di promozione dello sviluppo delle capacità e risorse del minore e del suo contesto di vita e relazionale. Il servizio educativo territoriale di sostegno alle funzioni educative familiari, di cui all'art. 7 comma 6 della L.R. 9/03, viene svolto in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere il minore nelle proprie esperienze di crescita, accompagnare i genitori a migliorare la relazione con i figli e, laddove risultino in difficoltà, a sostenerli nello svolgimento delle funzioni genitoriali. Gli interventi, svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nel sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli;• Nel sostegno diretto al minore l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia. <p>2) Destinatari Sono destinatari del servizio di educativa domiciliare:</p>

- Minori che si trovino in situazione di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo, residenti anagraficamente nei Comuni dell'Ambito Territoriale 9; e le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
- Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che richiede l'attività educativa.

I minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria accedono prioritariamente al servizio.

Di norma sono ammessi al Servizio soggetti minori per i quali non c'è il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992.

3) Ammissione al Servizio

L'accesso al servizio può avvenire su richiesta del Tribunale per i Minorenni, o dei servizi sociali e/o socio sanitari. Condizione necessaria è la predisposizione di un progetto educativo (come predisposto dal Modello 4), condiviso con la famiglia del minore e con gli eventuali servizi coinvolti, nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere, le modalità e i tempi di realizzazione, le modalità e i tempi di verifica.

Ai sensi della L.R. n. 9/2003 art. 12 comma 4, in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità, affetti da particolari patologie come ad esempio disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, l'accesso al servizio avverrà anche sulla base della richiesta da parte dell'U.M.E.E. territorialmente competente di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/1996. Ai sensi della L.R. n. 9/2003 il progetto educativo personalizzato dovrà essere redatto dal servizio sociale U.O. Minori e Famiglia dell'ASP ambito 9 in collaborazione con i professionisti dell'U.M.E.E. e, se presenti nella presa in carico del minori, anche in collaborazione con il consultorio Asur o con il servizio specialistico del Centro di Salute Mentale dell'Asur ed il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche.

In ogni caso l'avvio del servizio terrà conto delle risorse di bilancio disponibili per tale servizio.

4) Caratteristiche del Servizio, durata e frequenza

Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore

L'educatore ha le seguenti funzioni:

- Osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare;
- Sostegno educativo alle relazioni familiari;
- Promozione delle competenze genitoriali;
- Supporto alla famiglia per l'integrazione sociale e territoriale;
- Mediazione dei bisogni del minore alla famiglia;
- Supporto individualizzato al minore: sviluppo dell'autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto educativo personalizzato (Modello 4).

5) Tariffa del servizio e compartecipazione al costo

L'accesso al servizio di educativa domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, tenuto conto della sua composizione secondo la normativa vigente in merito all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) D.P.C.M. 159/2013.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'Isee Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dal pagamento della tariffa oraria se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

La tariffa d'uso del servizio di educativa domiciliare è di € 21,30 all'ora (comprensivo di Iva).

L'Asp Ambito 9 invierà, al genitore o parente che usufruisce degli incontri protetti di mantenimento, la richiesta formale di pagamento del servizio ogni due mesi. Il pagamento effettivo da parte dell'utenza dovrà avvenire nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta formale di pagamento inviata dall'Asp Ambito 9.

Qualora il genitore non dovesse pagare, pur avendone le capacità economiche, il servizio verrà interrotto, previo avviso scritto.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulla base della dichiarazione ISEE, secondo la tabella sotto riportata:

ISEE ANNUALE	QUOTA ORARIA
Fino a € 6.000,00	Nessuna compartecipazione
Da € 6.001,00 - €	€ 1,00

7.500,00	
Da € 7.501,00 - € 9.000,00	€ 2,00
Da € 9.001,00 - € 11.000,00	€ 3,00
Da € 11.001,00 - € 14.000,00	€ 4,00
Da € 14.001,00 - € 17.000,00	€ 5,50
Da € 17.001,00 - € 20.000,00	€ 7,00
Da € 20.001,00 - € 25.000,00	€ 15,00
Oltre € 25.000	€ 21,30

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente po' essere richiesto dall'ASP Ambito9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI

Art 5 FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI

TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI

Art 5 FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI

1) Gli Incontri protetti di mantenimento: definizione e competenze

Gli incontri protetti tra i genitori e i loro figli si differenziano in base alla loro finalità (come previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione integrata dei servizi per i minori e le famiglie approvato dal Comitato dei Sindaci con Del n. 22 del 11.12.2014):

- *Incontri protetti con finalità valutative e di supporto clinico*: questi incontri sono di competenza dell'ASUR AV2/Distretto sanitario di Jesi

- *Incontri protetti con finalità di mantenimento del legame tra genitore e figlio*.

Sono incontri finalizzati a monitorare o facilitare o consolidare la relazione genitoriale.

Gli incontri protetti di mantenimento sono di competenza dell'ASP Ambito 9 di Jesi per i comuni che hanno delegato il servizio. Nei casi in cui il servizio non è stato delegato gli oneri organizzativi ed economici sono di competenza dei comuni di residenza dei minori avviati agli incontri di mantenimento.

La durata degli incontri protetti può anche discostarsi da quella indicata dalla A.G. quando gli operatori ritengono concluso il lavoro anticipatamente dandone comunicazione motivata alla stessa Autorità Giudiziaria che ha disposto l'avvio di tale intervento.

Pur nella infinita variabilità delle situazioni si possono dare alcune indicazioni di massima sulla modalità di fruizione degli incontri protetti di mantenimento:

- L'incontro non dovrebbe durare più di un'ora, soprattutto per i bambini più piccoli;
- In caso di ritardo dell'adulto superiore a mezz'ora, l'incontro si considera comunque annullato (in tal caso il costo deve essere sostenuto dal genitore dato che l'operatore è comunque presente);
- Non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati.

La chiusura degli incontri protetti di

1) Gli Incontri protetti di mantenimento: definizione e competenze

Gli incontri protetti tra i genitori e i loro figli si differenziano in base alla loro finalità (come previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione integrata dei servizi per i minori e le famiglie approvato dal Comitato dei Sindaci con Del n. 22 del 11.12.2014):

- *Incontri protetti con finalità valutative e di supporto clinico*: questi incontri sono di competenza dell'ASUR AV2/Distretto sanitario di Jesi

- *Incontri protetti con finalità di mantenimento del legame tra genitore e figlio*.

Sono da intendersi "Incontri protetti di mantenimento", tutti quegli incontri per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) che li dispone non prevede in modo esplicito la finalità valutativa delle capacità genitoriali o capacità genitoriali vicarianti.

Sono incontri finalizzati a monitorare o facilitare o consolidare la relazione genitoriale.

Gli incontri protetti di mantenimento sono di competenza dell'ASP Ambito 9 di Jesi per i comuni che hanno delegato il servizio. Nei casi in cui il servizio non è stato delegato gli oneri organizzativi ed economici sono di competenza dei comuni di residenza dei minori avviati agli incontri di mantenimento.

2) Destinatari

Il servizio di Incontri Protetti di mantenimento è rivolto ai minori 0-18 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale 9 che vivono in situazione di elevata conflittualità e problematicità per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) ha disposto tale intervento.

3) Lo spazio neutro

Gli incontri protetti avvengono sotto la vigilanza esperta di un operatore adeguatamente formato ed in luoghi reperiti e ritenuti idonei dall'ASP Ambito 9.

Di norma gli incontri protetti di mantenimento non saranno effettuati presso le abitazioni dei genitori o parenti coinvolti negli stessi.

Per i minori già inseriti in comunità educativa o terapeutica, l'ASP Ambito 9 può avvalersi anche degli spazi e del personale della comunità stessa, purché non ci siano controindicazioni in relazione alla segretezza della struttura e secondo le disponibilità e gli accordi intercorsi con ogni comunità.

4) Ammissione al Servizio

Il servizio verrà attivato esclusivamente a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) previa ratifica del Responsabile dell'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP Ambito 9.

<p>mantenimento può avvenire quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'andamento positivo delle visite permette il passaggio da un luogo protetto ad uno "libero" su valutazione del servizio sociale professionale Asp Ambito 9 congiuntamente all'operatore dello Spazio Neutro e previa condivisione in equipe territoriale integrata competente; • La presenza di un cambio di residenza del minore; • I genitori spontaneamente si ritirano; • Il bambino esprime in modo significativo uno stato di disagio e sofferenza e/o viene meno la finalità per cui si sono attivati gli incontri protetti di mantenimento; • I genitori disattendono le regole del contratto sociale; • Il mancato pagamento della quota di partecipazione prevista; • L'intervento supera la durata massima prevista dal progetto. 	<p>L'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP Ambito 9 provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzare lo svolgimento degli incontri protetti sulla base del progetto redatto dall'assistente sociale dell'ASP Ambito 9 e sulla base delle risorse di bilancio disponibili per tale servizio; - determinare le condizioni di accesso e la compartecipazione alla spesa (si rimanda al punto 8) da parte dei genitori per l'erogazione del servizio e la fruizione dello spazio neutro. <p>5) Modalità, durata e frequenza degli incontri protetti di mantenimento</p> <p>La durata e la frequenza degli incontri protetti seguiranno le indicazioni dell'AA.GG (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario). In assenza di tali indicazioni, la durata e la frequenza degli incontri protetti di mantenimento verranno stabiliti dall'ASP Ambito 9, anche sulla base della progettualità condivisa in sede di equipe territoriale integrata.</p> <p>La durata degli incontri protetti può anche discostarsi da quella indicata dalla A.G. quando gli operatori ritengono concluso il lavoro anticipatamente dandone comunicazione motivata alla stessa Autorità Giudiziaria che ha disposto l'avvio di tale intervento.</p> <p>Pur nella infinita variabilità delle situazioni si possono dare alcune indicazioni di massima sulla modalità di fruizione degli incontri protetti di mantenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'incontro non dovrebbe durare più di un'ora, soprattutto per i bambini più piccoli; • In caso di ritardo dell'adulto superiore a mezz'ora, l'incontro si considera comunque annullato (in tal caso il costo deve essere sostenuto dal genitore dato che l'operatore è comunque presente); • Non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati. <p>6) Valutazione dell'intervento "Incontri Protetti di mantenimento"</p> <p>L'operatore incaricato, al termine di ogni incontro, dovrà compilare una griglia di osservazione (allegata al presente atto) già predisposta dall'ASP Ambito 9, che verrà messa a disposizione, secondo cadenze concordate nel progetto, sia dal servizio sociale dell'Asp Ambito 9 che dell'equipe integrata territoriale.</p> <p>L'operatore inoltre, dovrà redigere una relazione finale, mediante compilazione di apposita griglia che sarà allegata al presente atto.</p> <p>In caso di necessità o in base al programma concordato all'avvio del servizio le relazioni di monitoraggio e verifica possono essere richieste con cadenze più</p>
--	--

ravvicinate o prolungate.

7) Chiusura dell'intervento

La chiusura degli incontri protetti di mantenimento può avvenire quando:

- L'andamento positivo delle visite permette il passaggio da un luogo protetto ad uno "libero" su valutazione del servizio sociale professionale Asp Ambito 9 congiuntamente all'operatore dello Spazio Neutro e previa condivisione in equipe territoriale integrata competente;
- La presenza di un cambio di residenza del minore;
- I genitori spontaneamente si ritirano;
- Il bambino esprime in modo significativo uno stato di disagio e sofferenza e/o viene meno la finalità per cui si sono attivati gli incontri protetti di mantenimento;
- I genitori disattendono le regole del contratto sociale;
- Il mancato pagamento della quota di compartecipazione prevista;
- L'intervento supera la durata massima prevista dal progetto.

8) Tariffa del servizio e compartecipazione al costo

I costi del servizio degli incontri protetti di mantenimento sono a carico dei genitori o del genitore per il quale è stato previsto.

La tariffa d'uso del servizio degli incontri protetti di mantenimento è di € 21,30 all'ora (comprensivo di Iva) e aggiornato 01/11/2016.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'Isee Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dal pagamento della tariffa oraria se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

L'Asp Ambito 9 invierà, al genitore o parente che usufruisce degli incontri protetti di mantenimento, la richiesta formale di pagamento del servizio ogni due mesi. Il pagamento effettivo da parte dell'utenza dovrà avvenire nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta formale di pagamento inviata dall'Asp Ambito 9.

Qualora il genitore non dovesse pagare, pur avendone le capacità economiche, il servizio verrà interrotto, previo avviso scritto.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulla base della dichiarazione ISEE,

secondo la tabella sotto riportata:

ISEE ANNUALE	QUOTA ORARIA
Fino a € 6.000,00	€ 1,50
Da € 6.001,00 - € 7.500,00	€ 3,00
Da € 7.501,00 - € 9.000,00	€ 4,50
Da € 9.001,00 - € 11.000,00	€ 5,50
Da € 11.001,00 - € 14.000,00	€ 7,00
Da € 14.001,00 - € 17.000,00	€ 8,00
Da € 17.001,00 - € 20.000,00	€ 9,00
Da € 20.001,00 - € 25.000,00	€ 15,00
Oltre € 25.000,00	Costo intero

Nota: il costo intero del servizio è di € 21,30 (% Iva inclusa)

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente po' essere richiesto dall'ASP Ambito9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

TITOLO V – INTERVENTI A FAVORE DI MINORENNI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA

Art 29 – Costi del Servizio

Se il minore è inserito in una Comunità autorizzata come struttura sociale ai sensi della L.r. n.20/2002, il costo della retta per tutto il periodo di permanenza viene pagato dall'ASP, se il servizio è affidato dal comune competente per territorio, fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori anche in caso di allontanamento del figlio.

L'Asp "Ambito 9" è tenuta ad utilizzare solo le strutture residenziali di accoglienza che rispettano il relativo tariffario regionale.

In caso di minore disabile, in base alla gravità, si valuterà eventuale richiesta di compartecipazione della spesa dell'ASUR.

Se il minore è inserito in una struttura terapeutica, il costo retta è completamente a carico del S.S.N. così come previsto dal D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

La quota di partecipazione alla spesa da parte dei genitori è stabilita dall'ASP tenendo conto del loro reddito e del numero di familiari ospitati nelle strutture residenziali.

L'ASP non si fa carico degli interventi residenziali per minori disposti ai sensi del D.P.R. 448/1988, in quanto il "collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato" così come previsto dall'art. 28 del D.L. n. 272/1989.

TITOLO V – INTERVENTI A FAVORE DI MINORENNI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA

Art 29 – Costi del Servizio

Se il minore è inserito in una Comunità autorizzata come struttura sociale ai sensi della L.r. n. 21/2016, il costo della retta per tutto il periodo di permanenza viene pagato dall'ASP, se il servizio è affidato dal comune competente per territorio, fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori anche in caso di allontanamento del figlio.

L'Asp "Ambito 9" è tenuta ad utilizzare solo le strutture residenziali di accoglienza che rispettano il relativo tariffario regionale.

In caso di minore disabile, in base alla gravità, si valuterà eventuale richiesta di compartecipazione della spesa dell'ASUR. Se il minore è inserito in una struttura terapeutica, il costo retta è completamente a carico del S.S.N. così come previsto dal D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

La quota di partecipazione alla spesa da parte dei genitori è stabilita dall'ASP tenendo conto del loro reddito e del numero di familiari ospitati nelle strutture residenziali.

L'ASP non si fa carico degli interventi residenziali per minori disposti ai sensi del D.P.R. 448/1988, in quanto il "collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato" così come previsto dall'art. 28 del D.L. n. 272/1989.

Art. 29 bis – Disposizioni sulla compartecipazione dell'utenza

Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. In riferimento alla compartecipazione dell'utenza si farà riferimento ai seguenti principi:

- Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli.
- L'art. 147 del Codice civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli";
- Tali doveri sono estesi anche ai genitori non

sposati, ai sensi dell'art 261 del codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

- Anche nel caso di genitori separati o divorziati, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
- Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007 e sentenza n. 43288/2009).

L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi, attività ricreative ecc. Inoltre i genitori devono continuare a provvedere ad altre spese per il minore legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodi di rientro (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto d'intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/Asp Ambito 9 detratta la quota sanitaria posta a carico dell'ASL.

Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione l'ASP Ambito 9 provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'Isee Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dalla compartecipazione al costo del servizio se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

Il contributo, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante

l'applicazione matematica dell'equazione cartesiana di una retta. Tale applicazione permette infatti una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito, ad ogni valore ISEE corrisponde una e una sola contribuzione.

I contributi sono calcolati con la seguente formula:

Y= contribuzione = K costante di proporzionalità pari a 0,0247 moltiplicato per X valore ISEE – Coefficiente riduttivo pari a 68,94.

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene pertanto determinata sulla base della dichiarazione ISEE e del risultato derivante dalla equazione sopra esposta.

Per un ISEE fino ad € 4.000,00 l'utente non comparteciperà.

A titolo esemplificativo si fanno di seguito alcuni esempi:

ISEE ANNUALE	QUOTA MENSILE
Fino a € 4.000	€ 0,00
€ 5.000	€ 55,00
€ 13.000	€ 252,16
€ 21.000	€ 450,00
€ 40.001,00	€ 827,17

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente può essere richiesto dall'ASP Ambito9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ove resti inadempito, da parte del privato, l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Asp agirà nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei

confronti della parte morosa.

Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.MASSIMO BACCI

IL SEGRETARIO
F.to Dott.Franco Pesaresi

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, li

IL SEGRETARIO
F.to Dott.Franco Pesaresi
